



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. VI, 10 novembre 2014, n. 23899

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Violazioni del Codice della strada - Circolazione sulle corsie riservate - Rilevamento mediante utilizzo di telecamere - Ammissibilità.**

*In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 c.d.s., comma 1 bis, così come introdotto dal D. L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, .conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 c.d.s., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate. (Cass. Civ., sez. VI, 10 novembre 2014, n. 23899) [RIV-1501P13] (Art. 7, 201 cs.)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che D.G.C. con ricorso del 7 dicembre 2010 proponeva opposizione avverso dieci verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale di Verona. Con i primi nove verbali la Polizia Municipale di Verona contestava al sig. D.G. la violazione dell'art. 7 c.d.s., comma 15, per aver percorso con un motociclo di sua proprietà targato (*omissis*) una corsia riservata ai mezzi pubblici senza la necessaria autorizzazione.

Con l'ultimo verbale veniva contestata la violazione dell'art. 7 c.d.s., comma 14, per l'immissione dell'autoveicolo targato (*omissis*) sempre di sua proprietà, in una zona a traffico limitato senza la necessaria autorizzazione.

Tutte le violazioni erano state rilevate per mezzo di impianto di videoripresa.

A fondamento del suo ricorso il D.G. sosteneva: a) l'illegittimità dell'utilizzo delle telecamere per accertare la violazione del divieto di transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici; b) la contraddittorietà della segnaletica e delle informazioni nell'ambito comunale; c) la mancata immediata notificazione dell'avvenuta infrazione.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso rilevando la legittimità dei verbali della Polizia Municipale dato che la immediata contestazione (D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1 bis) non era essenziale, che la rilevazione era stata effettuata con l'impiego di apparecchiature, la mancata prova dei difetti di installazione costruzione e funzionalità degli strumenti di rilevazione.

Il Tribunale di Verona, accoglieva l'appello in merito ai primi nove verbali ritenendo che nel caso in esame non sussistevano i presupposti di fatto per l'applicazione del disposto di cui all'art. 201, lett.



g) c.d.s. e di conseguenza la Polizia Municipale sarebbe stata tenuta all'obbligo di contestazione immediata.

La cassazione di questa sentenza é stata chiesta dal Comune di Verona con ricorso affidato a due motivi. D.G.C. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- il Comune di Verona lamenta:

a) Con il primo motivo la violazione dell'art. 201 c.d.s., comma 1 bis, lett. g), (art. 360, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Verona nell'aver ritenuto che nel caso di specie le contravvenzioni avrebbero dovuto essere immediatamente contestate dalla Polizia Municipale dato che la rilevazione era stata effettuata da apparecchi autorizzati per esser destinati alla sorveglianza di una zona a traffico limitato e non invece a sovrintendere corsie preferenziali, perché, tale assunto, non troverebbe alcuna giustificazione nel precetto normativo. L'art. 201 c.d.s., comma 1 bis, non prevedrebbe, secondo il ricorrente, alcuna specifica autorizzazione per l'utilizzazione degli impianti di video ripresa nelle corsie preferenziali limitandosi a stabilire in via generale che la contestazione immediata non è necessaria nei casi di rilevazione della circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis. I dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis (vale a dire quelli autorizzati in conformità al regolamento approvato con D.P.R. n. 250 del 1999) potevano senz'altro essere utilizzati anche per il controllo della circolazione sulle corsie riservate senza alcuna necessità di autorizzazione.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 201, comma 1 bis, violazione del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 (art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, il Tribunale di Verona, non avrebbe tenuto conto che l'omologazione delle apparecchiature effettuata ai sensi del D.P.R. n. 250 del 1999, appare sufficiente a garantire l'attendibilità delle rilevazioni sia per quanto riguarda l'accesso a zone a traffico limitato sia per quanto riguarda la circolazione sulle corsie preferenziali. Erroneamente, pertanto, il Tribunale avrebbe ritenuto che detta omologazione non fosse sufficiente a consentire l'utilizzazione dei dispositivi di video ripresa per la rilevazione delle infrazioni sulle corsie preferenziali, ritenendo a tale scopo, necessaria, un'apposita specifica autorizzazione non prevista dalla legge.

1.1.- Entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dirà.

Va qui osservato che in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis c.d.s., così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 c.d.s., comma I bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate.



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di video ripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"), consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzate a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.

Ha errato, dunque, il Tribunale, laddove ha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gli impianti che sovrintendevano a corse preferenziali, non essendo sufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenziali fossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a traffico limitato.

In definitiva si propone l'accoglimento del ricorso.

Tale relazione veniva comunicata al P.M. ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto potendo giudicare nel merito va rigettata l'opposizione proposta da D.G.C .. In ordine alle spese giudiziali, vi è ragione di compensare le relative spese del secondo grado considerata la controvertibilità della questione, e può essere dichiarata la non ripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

**(Omissis) (Cass. Civ., sez. VI, 10 novembre 2014, n. 23899) [RIV-1501P13] (Art. 7, 201 cs.)**